



## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

### FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO AZIENDE CON GARANZIA SACE GREEN

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it). E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

#### COS'E' IL FINANZIAMENTO

Il finanziamento è un'operazione con cui un'impresa ottiene liquidità dalla banca per esigenze legate allo sviluppo aziendale (ad esempio realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi reali, reintegro del capitale circolante aziendale).

E' rivolto esclusivamente a **Imprese** classificate come clienti "**al dettaglio**" o "**non consumatori**".

In genere la sua durata va da un minimo di 18 mesi a un massimo di 10 anni.

Il cliente rimborsa il finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili o trimestrali.

#### TIPI DI FINANZIAMENTI E LORO RISCHI

##### **Finanziamento a tasso fisso**

Rimangono fissi per tutta la durata del finanziamento sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

##### **Finanziamento a tasso variabile**

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato al singolo prodotto e specificatamente indicato nel contratto di mutuo.

### Caratteristiche specifiche del

FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO AZIENDE CON GARANZIA SACE GREEN

Il **Finanziamento Chirografario Aziende con garanzia SACE "Green"** è destinato a supportare progetti di **investimento aziendali** che rispondano a quelli ammissibili da SACE, e che peraltro corrispondono ai parametri previsti nel Regolamento e nella Tassonomia europei delle **attività "green"** come indicati nella sezione "QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA GREEN DI SACE SPA".

I **tempi di istruttoria e di erogazione** dei finanziamenti dipendono rispettivamente dall'avvenuta presentazione della richiesta di ammissione della garanzia, corredata di allegati, e dall'ammissione alla garanzia stessa da parte di SACE S.p.A.

Il finanziamento in oggetto può essere a tasso fisso o a tasso variabile, con una durata massima di 60 mesi.

E' previsto un periodo di preammortamento fino a 24 mesi (comprensivo del preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate del primo trimestre solare successivo alla data di erogazione).

Le durate del finanziamento e del preammortamento saranno in ogni caso coerenti con la proposta di garanzia SACE per ogni singola operazione.

Il rimborso avviene mediante rate posticipate mensili, trimestrali, semestrali e con scadenza fine mese, trimestre, semestre solare, calcolate secondo il metodo dell'ammortamento a quota di capitale progressivo ("francese") o, in alternativa, secondo il metodo dell'ammortamento a quota di capitale costante ("italiano").

Il rimborso sarà in ogni caso coerente con la proposta di garanzia SACE per ogni singola operazione.

Deve essere aperto un conto corrente separato dedicato unicamente alle operazioni di accredito e utilizzo del finanziamento; tale conto sarà esente da spese per singola operazione, spese per liquidazione e, per le microimprese, esente anche da bolli.

### QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AMMISSIBILI ALLA GARANZIA GREEN DI SACE SPA

Sono ammissibili alla garanzia SACE GREEN i finanziamenti volti a finanziare progetti di investimento green finalizzati a:

- agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare;
- integrare cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
- accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e multimodale;
- ridurre e/o prevenire l'inquinamento, ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità, promuovere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e proteggere le acque e le risorse marine.

Quanto sopra, purché l'azienda si impegni a mantenere la parte sostanziale della produzione in Italia e a non trasferire all'estero le attività di R&D collegate all'investimento oggetto di finanziamento.

SACE effettuerà una valutazione autonoma per verificare l'ammissibilità del finanziamento alla garanzia.

Per **verificare - in via preliminare rispetto alla successiva analisi tecnica eseguita da SACE - se il progetto di investimento rientra potenzialmente** tra quelli ammissibili alla garanzia, è disponibile il documento "Allegato 2 Addendum Screening Garanzie Green" pubblicato sul sito internet di SACE al seguente indirizzo:

<https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzie-green>

L'emissione della garanzia avviene a valle di una specifica Delibera da parte di SACE per ogni singola operazione di finanziamento, che prevede un'analisi sia sotto il profilo del rischio, sia in relazione ai principi "green" sottostanti.

Copre il capitale e gli interessi nella misura contrattualmente stabilita con il beneficiario, fino alla data prevista nel piano di ammortamento per ciascuna rata.

La garanzia SACE:

- è una garanzia escutibile a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile;
- è rilasciata con copertura massima dell'80%.

Il finanziamento può essere assistito da garanzie ulteriori, reali o personali (ad esclusione delle ipoteche).

#### A CHI E' RIVOLTO

Il finanziamento è rivolto a:

**Imprese** (incluse quelle con il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici) di qualsiasi dimensione classificate come clienti "ad dettaglio" e "non consumatori", che rispettino i seguenti requisiti:

- sede legale in Italia;
- non trasferire all'estero le attività di R&D collegate all'investimento oggetto di finanziamento.

Per potere accedere alla garanzia le imprese beneficiarie devono dichiarare nella richiesta di ammissione di rispettare le finalità del finanziamento.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**
**QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO**
**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) <sup>1</sup>**

Calcolato su un capitale di 100.000,00 €, durata di 5 anni e spread pari a 9,000 %:

<b>Finanziamento a tasso fisso</b> (parametrato all'EUROIRS a 5 anni):	<b>TAN</b>	<b>TAEG</b>
con rate MENSILI:	12,100 %	13,986 %
con rate TRIMESTRALI:		13,767 %
con rate SEMESTRALI:		13,504 %

<b>Finanziamento a tasso variabile</b> indicizzato a Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	<b>TAN</b>	<b>TAEG</b>
con rate MENSILI:	12,469 %	14,407 %
con rate TRIMESTRALI:		14,179 %

<b>Finanziamento a tasso variabile</b> indicizzato a Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	<b>TAN</b>	<b>TAEG</b>
con rate MENSILI:	12,353 %	14,274 %
con rate TRIMESTRALI:		14,049 %

<b>Finanziamento a tasso variabile</b> indicizzato a Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	<b>TAN</b>	<b>TAEG</b>
con rate SEMESTRALI:	12,762 %	14,219 %

<b>Finanziamento a tasso variabile</b> indicizzato a Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata	<b>TAN</b>	<b>TAEG</b>
con rate SEMESTRALI:	12,670 %	14,119 %

Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per il notaio. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

<sup>1</sup> Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese di istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, compenso di mediazione (in caso di mediatori convenzionati), assicurazione immobile per incendio e scoppio. Non sono inclusi: il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto e il costo della garanzia SACE in quanto non determinabile perché compreso nel costo del finanziamento ("all in").

VOCI		COSTI	
	Importo	Nessun importo massimo	
	Durata	minimo 13 mesi massimo 60 mesi ( 5 anni)  <u>N.B.:</u> le durate sono comprensive dell'eventuale periodo di preammortamento e di un periodo di preammortamento "tecnico" (per allineamento scadenza rata).  La durata del finanziamento è in ogni caso coerente con la proposta di garanzia SACE per ogni singola operazione.	
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	<b>Tasso fisso:</b> parametro di riferimento (IRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread.  Esempio di tasso finito di finanziamento a 5 anni con spread di 9,000 punti: 12,100 %  <b>Tasso variabile:</b> parametro di indicizzazione (Euribor; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread.  Esempio di tasso finito di finanziamento a 5 anni con spread di 9,00 punti: 12,469 %	
	Parametro di indicizzazione / riferimento	Vedi tabella dei "Parametri di indicizzazione / riferimento" sotto riportata. Qualora l'Euribor (o, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'ESTR) assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: per effetto di ciò la Banca applicherà nei confronti del Cliente un tasso di interesse pari allo spread fino a quando l'Euribor (o, in caso di sua mancata e/o impossibile futura rilevazione, l'ESTR) non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.	
	Spread	massimo 9,000 punti	
	Tasso di interesse di preammortamento	pari al tasso di interesse nominale annuo	
	Tasso di mora	pari al tasso contrattuale aumentato di 2,000 punti	
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Istruttoria	2,000 % dell'importo erogato
		Altro	Vedi paragrafo "ALTRE SPESE DA SOSTENERE"

<b>Spese per la gestione del rapporto</b>	Gestione pratica	non applicate
	Incasso rata	2,75 €
	Invio comunicazioni	cartaceo: 0,95 € elettronico: 0,00 €
	Atti integrativi	Spese per accolti, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura 1,00 % sul debito residuo oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione ecc.
	Sospensione pagamento rate	non applicate
	Avvisatura rata (applicata solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente)	1,25 €
	Spese per richieste di certificazione /documenti catastali, legali contabili, interessi	1,25 €
	Compenso per estinzione anticipata	per operazioni a tasso fisso: 5,000 % per operazioni a tasso variabile: 4,500 %  calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente
	Commissioni per mancata erogazione del mutuo	calcolate sul capitale non erogato, applicate in caso di mutui con erogazioni differite (a tranches): 2,000 %
	Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio: - nel caso di operazioni a tasso indicizzato, la riduzione dello spread; - nel caso di operazioni a tasso fisso, la riduzione del tasso).	50,00 €
<b>PIANO DI AMMORTAMENTO</b>	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese") o, a richiesta del Cliente, costante ("italiano")
	Tipologia di rata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• preammortamento: soli interessi</li> <li>• ammortamento : capitale ed interessi</li> </ul>
	Periodicità delle rate	mensile trimestrale semestrale

<b>PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO</b>	
<b>EURIRS</b> : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di riferimento nei <b>mutui a tasso fisso</b> . E' detto anche IRS.	
<b>A)</b> EurIRS - ril.punt.	
QUOTAZIONE	dell'IRS (interest rate swap relativo ad operazioni in Euro) quotazione lettera del secondo giorno lavorativo antecedente la data di inizio applicazione del tasso (che per i finanziamenti rientranti nella disciplina del credito immobiliare a consumatori corrisponde alla data di consegna della c.d. "Offerta vincolante"), diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato sulla stampa specializzata
<b>EURIBOR</b> : Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione nei <b>mutui a tasso variabile</b> .	
<b>B)</b> Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	
QUOTAZIONE	dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <a href="http://it.euribor-rates.eu">http://it.euribor-rates.eu</a> , e pubblicata sulla stampa specializzata) per valuta del giorno vigente alla data di stipula e alla data di decorrenza di ogni rata. Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata
<b>C)</b> Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata	
QUOTAZIONE	dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 3 (tre) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. <a href="http://it.euribor-rates.eu">http://it.euribor-rates.eu</a> , e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata
<b>D)</b> Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata	
QUOTAZIONE	dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 6 (sei) mesi base 360 - rilevazione puntuale (quotazione rilevata alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffusa sui principali circuiti telematici, es. <a href="http://it.euribor-rates.eu">http://it.euribor-rates.eu</a> , e pubblicata sulla stampa specializzata) per valuta del giorno vigente alla data di stipula e alla data di decorrenza di ogni rata. Il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata
<b>E)</b> Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata	

QUOTAZIONE dell'Euribor - Euro Interbank Offered Rate - 6 (sei) mesi base 360 - media percentuale mese precedente (media aritmetica semplice delle quotazioni per valuta rilevate giornalmente alle ore 11, ora dell'Europa Centrale, dal comitato di gestione dell'Euribor - EMMI - diffuse sui principali circuiti telematici, es. <http://it.euribor-rates.eu>, e pubblicate sulla stampa specializzata). Nel mese in corso si applica la media del mese solare precedente; il tasso d'interesse così determinato viene di volta in volta aggiornato con decorrenza in data pari a quella di decorrenza della rata

Qualora, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/1011, dovesse essere modificata la formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata da EMMI (attuale amministratore dell'Euribor) per la rilevazione del parametro di indicizzazione, la Banca utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o metodologia tempo per tempo vigente. In caso di temporanea indisponibilità dell'Euribor verrà utilizzato l'ultimo valore conosciuto del parametro di indicizzazione. L'Euribor, invece, non sarà più applicabile qualora EMMI, ovvero l'Autorità competente in quel momento, rilasciasse una dichiarazione pubblica di definitiva indisponibilità e/o non rappresentatività, nei casi previsti dal Regolamento UE 2016/1011 e successivi emendamenti, a decorrere dalla data indicata nella dichiarazione stessa.

In tali casi, ovvero, in generale, in caso di definitiva indisponibilità dell'Euribor, verrà applicato, in sostituzione, il parametro di indicizzazione "€STR Compounded Average Rate" a 1 mese (nel caso di finanziamento con frequenza rate mensile) e a 3 mesi (nel caso di finanziamento con frequenza rate maggiore), pubblicato dalla BCE sul proprio sito istituzionale (<https://www.ecb.europa.eu> ovvero il differente indirizzo che verrà tempo per tempo indicato da BCE) riferito al penultimo giorno lavorativo precedente la data di decorrenza della rata interessi prevista contrattualmente, aumentato dell'adeguamento (credit spread adjustment relativo all'indice cessato) calcolato con la metodologia ISDA in via definitiva e pubblicato attualmente sul sito Bloomberg, in breve "ESTR".

L'ESTR verrà applicato dal periodo di rata interessi previsto contrattualmente, successivo alla data indicata nella suddetta dichiarazione.

In caso di aumento o diminuzione del parametro di indicizzazione tempo per tempo vigente, il tasso di interesse verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente varierà l'importo delle rate interessi.

In caso di indisponibilità dell'ESTR, la Banca si atterrà a quanto verrà disposto dalle autorità competenti.

#### ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO

Tipo di parametro		Quotazione - Validità
<b>A)</b> IRS - Interest Rate Swap (EUROIRS)	<b>IRS a 2 anni</b>	3,590 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023
	<b>IRS a 3 anni</b>	3,370 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023
	<b>IRS a 4 anni</b>	3,190 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023
	<b>IRS a 5 anni</b>	3,100 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023
<b>B)</b> Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata		3,469 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023
		3,486 % valida dal 12/06/2023 al 12/06/2023
		3,459 % valida dal 09/06/2023 al 11/06/2023
<b>C)</b> Euribor 3m/360 media mese prec. per dec. rata		3,353 % valida dal 01/06/2023 al 30/06/2023
		3,157 % valida dal 01/05/2023 al 31/05/2023
		2,883 % valida dal 01/04/2023 al 30/04/2023
<b>D)</b> Euribor 6m/360 ril.punt. valuta decorr. rata		3,762 % valida dal 13/06/2023 al 13/06/2023
		3,757 % valida dal 12/06/2023 al 12/06/2023
		3,733 % valida dal 09/06/2023 al 11/06/2023

E) Euribor 6m/360 media mese prec. per dec. rata	3,670 % valida dal 01/06/2023 al 30/06/2023
	3,456 % valida dal 01/05/2023 al 31/05/2023
	3,262 % valida dal 01/04/2023 al 30/04/2023

**Prima della conclusione del contratto è necessario prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.**

### CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

**Il calcolo degli interessi, di norma, nel periodo di ammortamento è effettuato sulla base dell'anno commerciale e del numero di giorni effettivi che compongono i mesi.**

Per Ammortamento Progressivo o "Ammortamento Francese" s'intende l'ammortamento con rate composte da quote crescenti di capitale da rimborsare (calcolate sulla base del calendario commerciale (360/360)) e da quote interessi calcolate, sul debito residuo, con riferimento al numero dei giorni effettivi trascorsi per ciascun periodo di interessi e divisore fisso 360. Fermo restando il calcolo della quota capitale come sopra indicato, l'importo complessivo (totale) delle singole rate si modifica per effetto del differente numero dei giorni di calendario compresi in ciascun periodo di interessi.

L'importo delle rate qui di seguito rappresentate è determinato con riferimento ad un **mese di 30 giorni**.

**Finanziamento di 100.000,00 € - durata 5 anni**  
(calcolo esemplificativo valido anche per finanziamenti con coperture assicurative non finanziate/non finanziabili)

#### Tasso fisso

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Durata del finanziamento (mesi)
12,590 %	24	4.734,95 €
12,370 %	36	3.339,13 €
12,100 %	60	2.229,50 €

#### Tasso variabile Euribor 3m/360 ril.punt. valuta decorr. rata

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (mesi)	Importo della rata MENSILE	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 12 mesi	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 12 mesi
12,469 %	24	4.729,28 €	4.779,17 €	4.679,68 €
12,469 %	36	3.343,88 €	3.410,48 €	3.278,04 €
12,469 %	60	2.248,22 €	2.332,65 €	2.165,59 €

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di:

- ALTRI FINANZIAMENTI

può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it).

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali ivi incluse quelle riconducibili ad un eventuale ricorso ad uno studio legale esterno per la predisposizione del contratto di finanziamento, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico allo scopo di attestare, tra le varie, il contributo alla riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e quindi la minor "CO2 equivalente" immessa in atmosfera). Tali costi,

qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

Adempimenti notarili	Se previsti, a carico del Cliente nella misura richiesta dal Notaio
<b>Imposta sostitutiva</b> (ove sia stata manifestata l'opzione per la sua applicazione - D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni):	0,250 % dell'importo erogato di cui al D.P.R. 601/73.
Bolli postali, imposte diverse da quelle sopraindicate	nella misura prevista dalla legge
<b>Commissione Garanzia di SACE S.p.A.</b>	Il costo della garanzia è incluso nelle condizioni economiche del finanziamento ("all in")

## TEMPI DI EROGAZIONE

### Durata dell'istruttoria

45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi in cui (l'elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo):

- vi sia sospensione dell'attività istruttoria per volontà del Cliente;
- emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione;
- sia necessaria un'integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta.

### Erogazione del finanziamento

Il Finanziamento dovrà essere erogato e data apposita comunicazione a Sace entro 90 giorni di calendario dal rilascio della garanzia.

### Disponibilità dell'importo

Il finanziamento viene erogato dalla Banca in unica soluzione contestuale alla stipula oppure con erogazioni a tranches. L'erogazione sarà in ogni caso personalizzata in coerenza con la proposta di SACE per l'operazione specifica.

## ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

### Clausole specifiche del Mutuo

Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., e a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o il fornitore della garanzia riterranno opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi.

### Estinzione anticipata

Il Cliente, in concomitanza con una data di scadenza interessi, ha la facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, con un preavviso scritto da comunicarsi almeno 30 giorni lavorativi prima della data di rimborso proposta; in tal caso dovrà corrispondere alla Banca, oltre al capitale, gli interessi, le spese per i conteggi e gli altri oneri maturati, secondo le modalità da convenirsi con la Banca stessa, una penale per estinzione anticipata, calcolata sull'importo in linea capitale restituito anticipatamente, così come indicato nel Documento di Sintesi. Ogni restituzione parziale avrà l'effetto di ridurre l'importo delle rate successive, fermo restando il numero delle rate originariamente pattuite, salvo diverso accordo tra Banca e il Cliente.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione di tutto il capitale ancora dovuto in unica soluzione, prima della scadenza finale.

### Decadenza dal Beneficio del Termine– Risoluzione e Recesso dal Contratto

Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o il soggetto gestore del Fondo riterranno opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., recesso e contemporanea dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine.

In caso di dichiarazione della Decadenza dal Beneficio del Termine, Risoluzione e Recesso dal Contratto verrà richiesto l'immediato pagamento all'Impresa dell'intero importo in linea capitale in essere del mutuo, oltre a tutti gli interessi scaduti, di mora, spese ed oneri accessori (non è più possibile pagare a rate).

### **Impegno a fermo**

Il contratto prevede l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo, o le previsioni specificate nel contratto; in tal caso sarà addebitato il compenso per estinzione anticipata.

### **Obblighi della banca nei confronti del garante**

Il ricorso a garanzie a condizioni agevolate può determinare l'applicazione da parte della banca di previsioni contrattuali in senso sfavorevole al mutuatario con limitata possibilità di tolleranza, in osservanza di termini e/o condizioni perentoriamente imposte dall'ente fornitore della garanzia.

Si evidenzia, tra l'altro, che la banca, per non incorrere nella perdita della garanzia di SACE sul mutuo, dovrà immediatamente dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, risoluzione, recesso dal contratto (e quindi l'immediato pagamento dell'intero suo credito, non più a rate) in tutti i casi di inadempimento a obblighi specificamente previsti nel contratto di mutuo.

Tra gli altri casi, ad esempio:

- esito negativo delle verifiche da parte di SACE per la certificazione antimafia ovvero emanazione di provvedimenti interdittivi antimafia, ferme restando le conseguenze amministrative e penali derivanti dai predetti eventi;
- in tutte le ipotesi in cui SACE ne faccia richiesta motivata alla banca, incluso il caso di revoca del proprio intervento.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

45 giorni.

### **Clausole specifiche del Conto Corrente**

#### **Recesso dal contratto**

1. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:

- riconsegnare alla Banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
- rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della Banca.

2. Qualora la Banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione

ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

3. Qualora il Cliente receda dal contratto di conto corrente, la Banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.
4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il Cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla Banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla Banca entro i limiti di capienza del conto.
6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei contestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

1. La Banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.
2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

#### **Clausole comuni**

##### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano (a fronte del rilascio di "ricevuta") presso una delle filiali del Gruppo BANCO BPM;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:  
Banco BPM S.p.A.  
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:  
[www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica scrivendo a: [reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)
- a mezzo posta elettronica certificata scrivendo a: [reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it)

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro i seguenti termini:

- entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a servizi di pagamento (Normativa PSD2). In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il

cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo;

- entro 60 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari o a servizi di investimento
- entro 45 giorni di calendario dal ricevimento se il reclamo è relativo a contratti e servizi assicurativi (es. polizze assicurative per cui la Banca ha svolto l'attività di intermediario ad esclusione delle polizze del ramo III – unit linked e index linked – e del ramo V – di capitalizzazione – trattate come servizi d'investimento).

L'impegno della Banca è comunque quello di formulare una risposta nei tempi più rapidi possibili.

Qualora il Cliente non avesse ricevuto risposta entro i termini previsti o se non si ritenesse soddisfatto dell'esito del reclamo potrà:

### **A. in caso di controversie inerenti ad operazioni e servizi bancari e finanziari**

#### **1. ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF):**

- se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data dell'1.1.2009;
- nel limite di Euro 200.000 se la richiesta ha per oggetto la corresponsione di una somma di denaro;
- se sia stato presentato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria.

Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile se una procedura di conciliazione o mediazione non va a buon fine o se è stata avviata dall'intermediario e il cliente non vi ha aderito.

Il ricorso all'ABF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, ovvero di procuratore.

Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti, che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito internet dell'ABF e sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito **[www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)**, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia, oppure a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

#### **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito **[www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)** nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti a una delle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

### **B. in caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento:**

#### **1. ricorrere all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF):**

- se il cliente è retail;

- se la richiesta ha valore non superiore ad Euro 500.000;
- sia stato avanzato reclamo e non siano decorsi più di 12 mesi dalla presentazione dello stesso;
- se non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie promosse anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente abbia aderito, o procedimenti avanti l'Autorità Giudiziaria;
- se la controversia riguardi la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. E' esclusa la possibilità di ricorso all'ACF se la controversia ha ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte della Banca degli obblighi sopra citati o danni di natura non patrimoniale.

Le decisioni dell'ACF non sono vincolanti per le parti, che possono comunque ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Tuttavia, se l'intermediario non desse corso alla decisione assunta, è prevista la pubblicazione di tale inadempimento sul sito web dell'ACF e dell'intermediario stesso, nonché su due quotidiani a diffusione nazionale.

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito <https://www.acf.consob.it>

## **2. attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario (Associazione per la soluzione delle controversie bancarie e societarie \_ADR):**

Tale procedura può essere attivata anche in assenza di un preventivo reclamo, al fine di trovare un accordo.

Resta ferma la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il Regolamento e la modulistica possono essere consultati sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) nella sezione "Mediazione e Formazione" o richiesti alle filiali del Gruppo Banco BPM.

Tale procedura può essere attivata anche presso un altro Organismo purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

### **C. in caso di controversie inerenti a contratti e servizi assicurativi:**

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se dopo 45 giorni non avesse ricevuto risposta dalla Banca, il cliente può rivolgersi:

- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it)
- ad altro Organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia; l'elenco degli Organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

Maggiori informazioni sull'argomento potranno essere acquisite da tutta la clientela, consultando anche i siti:

**[www.consob.it](http://www.consob.it)**

**[www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)**

**[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)**

ed i seguenti regolamenti:

- Regolamento Conciliatore Bancario Finanziario
- Regolamento dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Il Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori (di seguito, il "Regolamento sull'ODR"), ha istituito una piattaforma europea (di seguito, la "Piattaforma Online Dispute Resolution" o "Piattaforma ODR") che agevola la risoluzione extragiudiziale delle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore

residente nell'UE e un professionista stabilito nell'UE. Più precisamente, la Piattaforma ODR consiste in un sito web interattivo a cui consumatori e professionisti possono accedere gratuitamente e che si interfaccia direttamente con gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nazionali. Oltre a fornire informazioni generali sulla risoluzione extragiudiziale delle predette controversie contrattuali, la Piattaforma ODR consente alla clientela di avviare e gestire online la procedura di reclamo avanti l'Organismo ADR prescelto mediante la compilazione di apposito modulo elettronico (a cui verrà acclusa la relativa documentazione a supporto). Pertanto, fermo restando quanto sopra indicato, il Cliente che sia "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo, per la risoluzione extragiudiziale delle controversie aventi ad oggetto servizi e/o prodotti venduti dalla Banca online, può rivolgersi all'Organismo ODR prescelto anche presentando reclamo tramite la Piattaforma ODR. A tal fine, il Cliente può consultare il sito della Piattaforma <https://ec.europa.eu/consumers/odr/>

## LEGENDA

<b>Accollo</b>	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
<b>Clausola di fallback</b>	Definisce la regola di utilizzo dell'indice di riferimento sostitutivo nei casi in cui il parametro indice principale subisca una modifica nella formula o metodologia di calcolo oppure sia temporaneamente o definitivamente indisponibile.
<b>Clientela al dettaglio</b>	Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d'Italia del 29 luglio 2009).
<b>Clientela non consumatori</b>	I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra.
<b>Credit Spread Adjustment</b>	Il Credit Spread Adjustment è un correttivo che viene aggiunto all'indice sostitutivo Risk Free Compounded per raccordarlo all'indice cessato, definito come media della differenza tra l'indice cessato e l'indice sostitutivo, calcolata su un periodo di cinque anni precedenti la data dell'annuncio di cessazione dell'indice da parte delle autorità competenti.
<b>Imposta sostitutiva</b>	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
<b>Indice di riferimento</b>	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
<b>Ipoteca</b>	Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l'espropriazione del bene e farlo vendere.
<b>Istruttoria</b>	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento.
<b>Microimprese</b>	D.Lgs. 6/9/2005 n° 206 (titolo III, Capo I, Art. 18): entità, società o associazione, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un'attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

<b>Piano di ammortamento</b>	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
<b>Piano di ammortamento "italiano"</b>	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
<b>Preammortamento</b>	Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
<b>Quota capitale</b>	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
<b>Quota interessi</b>	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
<b>Rata costante</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.
<b>Rata crescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Rata decrescente</b>	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
<b>Spread</b>	Maggiorazione applicata agli indici di riferimento.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
<b>Tasso di interesse di preammortamento</b>	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell'ammortamento.
<b>Tasso di interesse nominale annuo</b>	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
<b>Tasso di mora</b>	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.